



UILCA GRUPPO MPS **FOCUS**

ANNO XX – NUMERO I

GIU - LUG

In questo numero parliamo di...

Guida aggiornata al Decreto Rilancio

Carissime Iscritte,
Carissimi Iscritti,
in questo numero di **UILCA Gruppo MPS Focus** abbiamo pensato di fare cosa gradita pubblicando una sintesi delle circolari Inps e Faq riguardanti il **“Decreto Rilancio”**, che riprende in parte il precedente decreto **“Cura Italia”** e ne estende le misure a sostegno dei nuclei familiari connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Verranno trattate in maniera approfondita le misure di sostegno per i lavoratori dipendenti (Congedi parentali Covid-19, Bonus baby sitting e centri estivi, Permessi L.104/1992).

[Raccomandiamo in ogni caso, per completezza di informazioni, una lettura integrale della normativa di riferimento.](#)

Buona lettura .

**Lucia Rinaldi
Federico Fanani**
Comitato di redazione

SOMMARIO:

Editoriale di Lucia Rinaldi e Federico Fanani	1
Congedo parentale COVID-19: novità Decreto Rilancio	2
FAQ - Congedo parentale COVID-19:	6
Bonus babysitter e centri estivi	8
FAQ - Bonus babysitter e centri estivi	10
Permessi 104 retribuiti Covid	11
Faq - Permessi 104 retribuiti Covid	12
Facci sapere cosa ne pensi	13



Congedo parentale Inps COVID-19: come funziona, novità Maggio 2020

Il Decreto Rilancio approvato in CdM il 13 maggio e pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 19 maggio conferma l'estensione a 30 giorni e la possibilità di usufruire fino al 31 luglio per il genitore lavoratore, di un congedo straordinario per la cura dei figli rimasti a casa a causa della chiusura delle scuole per l'emergenza Covid-19.

Il decreto-legge Rilancio prevede che i giorni di congedo parentale COVID-19 diventano 30, ma solo in alcuni casi.

In particolare si dovrà fare una distinzione fra chi ha già usufruito del congedo e chi no.

Pertanto chi ha già usufruito dei 15 giorni previsti dal precedente decreto Cura Italia a partire dal 5 marzo e fino al 3 maggio potrà richiedere altri 15 giorni fino al 31 luglio 2020.

Chi invece non ha usufruito del congedo straordinario, potrà richiedere anche retroattivamente, fino a 30 giorni di congedo sempre fino al 31 luglio.

Lo stesso vale per chi ne ha usufruito solo in parte, in quest'ultimo caso si potrà richiedere un numero di giorni pari alla differenza di 30 meno i giorni già usufruiti.

Il nuovo strumento giuridico del congedo parentale straordinario spetta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di 30 giorni (così come modificato dal DI Rilancio).

Possono aderire al congedo parentale i genitori (e affidatari) per i figli fino ai 12 anni (con retribuzione al 50%) oppure con figli fra i 12 e i 16 anni (a retribuzione "zero"); in quest'ultimo caso il congedo può durare per tutto il periodo di sospensione della scuola e dei servizi educativi, a patto che non vi sia nel nucleo familiare altro genitore beneficiario di ammortizzatori sociali covid-19.

Congedo parentale straordinario: quanto dura e a chi spetta

Congedo parentale straordinario covid-19: quanto spetta

L'importo del congedo straordinario è pari al 50% della retribuzione per i figli fino a 12 anni o di qualsiasi età per i figli disabili in situazione di gravità accertata; l'indennità del 50% è calcolata secondo quanto previsto dall'art. 23 del D.Lgs. n. 151/2001.

In pratica, a base per il calcolo si prende la retribuzione media globale giornaliera del periodo di paga quattrisettimanale o mensile scaduto ed immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo.

Congedo straordinario covid-19 non retribuito

Anche i genitori di bambini e ragazzi di età compresa tra i 12 e i 16 anni possono richiedere un congedo parentale straordinario.

In questo caso, però, non sarà retribuito e i giorni massimi di assenza dal lavoro non figureranno come ferie, ma non saranno riconosciuti nemmeno al 50% in busta paga, come nel caso invece del congedo retribuito.

Inoltre non avranno nemmeno il riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro.

In questo caso i genitori devono presentare domanda di congedo COVID-19 unicamente al proprio datore di lavoro e non all'INPS.

Congedo parentale straordinario: quanto dura e a chi spetta

Congedo Covid-19: condizioni di fruibilità

La fruizione di questo congedo, si legge nel decreto, è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare :

- non sia stato richiesto il bonus baby sitter;
- non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa;
- non vi sia altro genitore disoccupato o non lavoratore.

Compatibilità e incompatibilità del congedo 30 giorni Covid-19

L'INPS ha rilasciato il messaggio numero 1621 del 15 aprile con il quale fornisce importanti chiarimenti sulle modalità di fruizione del congedo di 15 giorni. In particolare il messaggio si sofferma sui casi compatibilità e incompatibilità del beneficio con la fruizione di altri istituti da parte del richiedente o anche del coniuge dello stesso.

In particolare si fa riferimento ad esempio alla incompatibilità con:

- il bonus baby sitter di 600 euro,
- il congedo parentale ordinario,
- i permessi per allattamento
- e infine la CIGO, CIGS, CIG in deroga, Assegno ordinario, CISOA, NASpI e DIS-COLL.

E' invece compatibile con malattia, maternità obbligatoria, fruizione di ferie, aspettativa non retribuita e lavoro agile, part-time e chiusura delle attività commerciali covid-19.

Congedo covid-19 come fare domanda

Il lavoratore del settore privato possono presentare la domanda all'INPS con le consuete modalità telematiche.

Per i lavoratori che abbiano già presentato domanda di congedo parentale ordinario, i giorni di congedo parentale fruiti durante il periodo di sospensione saranno considerati d'ufficio come congedo COVID-19.

Dal 1° aprile l'INPS ha rilasciato la nuova domanda di congedo straordinario da inviare telematicamente sul portale dell'Istituto oppure via **contact center 803164 o 06164164 da mobile.**

[CIRCOLARE INPS n. 45 del 25/03/2020](#) , contenente le istruzioni operative sul congedo per emergenza COVID-19 e sull'estensione permessi retribuiti di cui all'articolo 33, commi 3 e 6, della legge n. 104/1992.

[MESSAGGIO INPS n. 1416 30-03-2020](#) , che illustra le procedure per richiedere il congedo COVID-19 e i permessi retribuiti COVID-19.

[MESSAGGIO INPS n. 1648 del 16-04-2020](#) , relativo alla proroga del congedo straordinario .

[MESSAGGIO INPS n. 1621 del 15-04-2020](#) , contenente i chiarimenti su richieste, incompatibilità e compatibilità dei congedi per COVID.

Cosa si intende per nucleo familiare? Il nucleo familiare del genitore richiedente il congedo COVID-19 è costituito dai soggetti iscritti nello stesso stato di famiglia. I coniugi separati o divorziati fanno parte dello stesso nucleo familiare qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione, anche se risultano in due stati di famiglia distinti. Pertanto, affinché i coniugi separati o divorziati costituiscano due nuclei diversi, è necessario che abbiano due diverse residenze oppure che sia stato disposto l'affido esclusivo dei minori ad uno solo dei genitori. Il congedo, in tale ultimo caso, potrà essere fruito dal solo genitore con l'affido esclusivo a prescindere dalla causale di assenza dell'altro genitore.

Cosa si intende per non lavoratore? Per non lavoratore si intende chi non svolge attività lavorativa sia di tipo subordinato che autonomo. Tale definizione si estende anche ai lavoratori il cui reddito corrisponde a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al D.P.R. n. 917/1986. In caso di lavoro dipendente la soglia di riferimento è di euro 8.145,00 annui, mentre per il lavoro autonomo il limite è di euro 4.800,00 annui.

Posso usufruire del congedo Covid-19 anche se l'altro genitore usufruisce nello stesso giorno di congedo parentale per un altro figlio? Sì. Il congedo COVID-19 è incompatibile con la contemporanea (negli stessi giorni) fruizione del congedo parentale per lo stesso figlio da parte dell'altro genitore appartenente al nucleo familiare. È invece possibile usufruire contemporaneamente di questi due congedi riferiti a figli diversi.

Posso chiedere il congedo se l'altro genitore nel nucleo familiare lavora a casa in smartworking? Sì.

L'altro genitore è a casa in malattia, posso usufruire del congedo Covid-19? Sì. In caso di malattia di uno dei genitori appartenente allo stesso nucleo familiare, l'altro genitore può fruire del congedo COVID-19.

L'altro genitore è in ferie, posso usufruire del congedo Covid-19? La fruizione del congedo COVID-19 è compatibile con la contemporanea fruizione di ferie dell'altro genitore appartenente al nucleo familiare.

FAQ - Congedo parentale

Ho già usufruito di giorni di congedo parentale durante la sospensione delle scuole, posso beneficiare di questo congedo Covid-19 anche retroattivamente? Sì. Gli eventuali periodi di congedo parentale fruiti dai genitori sono convertiti automaticamente dall'Inps in questo nuovo congedo. Come faccio per usufruire di questo congedo parentale Covid-19? I genitori che hanno già in corso una domanda di congedo parentale, non devono fare nuova richiesta all'INPS. I genitori, invece, non fruitori e che intendono presentare domanda, possono farlo utilizzando la procedura di domanda già in uso, attraverso i canali telematici dell'Inps o i servizi di patronato.

Nel conteggio dei 15 giorni di congedo Covid-19 si considerano anche i sabati e le domeniche? La fruizione dei 15 giorni di congedo Covid-19 è frazionabile a giornata intera, cioè si può prendere anche a giorni alterni. Anche per questo congedo valgono le regole del congedo parentale ordinario, quindi se si usufruisce del congedo il venerdì e il lunedì seguente, allora vengono considerati giorni di congedo anche il sabato e la domenica.

Mio figlio è affetto da disabilità grave, fino a che età posso beneficiare del congedo Covid-19? Nel caso di figli con disabilità grave, i genitori che non abbiano in corso la fruizione del prolungamento del congedo parentale, possono beneficiare del congedo Covid-19 anche dopo i 12 anni, purché il figlio sia iscritto a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale. La richiesta andrà fatta con apposita procedura dell'INPS.

Bonus babysitter e centri estivi

È possibile presentare domanda per i **due nuovi bonus** per i servizi di babysitter e per l'iscrizione ai centri estivi previsti dal decreto Rilancio che modifica le disposizioni in materia del decreto Cura Italia di marzo. «In considerazione del permanere della situazione di gravità eccezionale derivante dal contagio COVID-19, l'articolo 72 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 (in G.U. 128 del 20 maggio) è intervenuto apportando significative modifiche agli articoli 23 e 25 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 (cd. Cura Italia), con i quali è stato introdotto il cosiddetto “bonus per servizi di baby sitting”.

Chi può fare domanda

A tali bonus possono accedere coloro che non abbiano mai presentato la domanda per la prestazione bonus baby sitting, con possibilità di vedersi riconosciuto un importo che può arrivare fino ad un massimo di 1.200euro (2.000 euro per gli operatori sanitari: medici, infermieri, tecnici di laboratorio biomedico, tecnici di radiologia medica, operatori sociosanitari).

Inoltre, possono presentare la domanda anche coloro che abbiano già fruito del primo bonus da 600 euro (1.000 euro per gli operatori sanitari): questi ultimi possono richiedere un importo integrativo al precedente che non superi il totale di 1.200 euro (o 2.000 per gli operatori sanitari).

Hanno diritto al bonus i lavoratori del settore privato o autonomi con bambini fino a 12 anni di età iscritti ai servizi educativi scolastici nel periodo di chiusura delle scuole e fino al 31 luglio 2020.

Chi ha fruito dei permessi Covid-19 non può chiedere il bonus.

Per avere diritto al bonus, si ricorda che l'altro genitore non deve risultare percettore di Naspi o di altro strumento di sostegno al reddito come la cassa integrazione, né deve essere disoccupato o non lavoratore alla data della domanda.

Infine, il bonus per l'iscrizione ai centri estivi e ai servizi integrativi per l'infanzia non può essere fruito per gli stessi periodi di fruizione del bonus nido erogato dall'Inps, ai sensi della legge 232/2016 e successive modifiche e integrazioni.

Bonus babysitter e centri estivi

Bonus centri estivi

Per il bonus centri estivi è necessario allegare l'iscrizione ai suddetti centri e strutture che offrono servizi integrativi per l'infanzia, indicando anche i periodi di iscrizione del minore al centro (minimo una settimana), che non potranno andare oltre la data del 31 luglio 2020.

Inoltre, dovrà essere allegata anche la documentazione comprovante la spesa sostenuta con indicazione del relativo importo. La somma erogata sarà parametrata ai periodi di frequenza al centro estivo/servizio integrativo dichiarati nel modello di domanda.

Nella procedura dovranno essere indicati la ragione sociale e la partita iva (o il codice fiscale) nonché il tipo di struttura.

Al raggiungimento del volume di domande che comporta l'esaurimento dello stanziamento indicato, le successive istanze che pervengono all'Inps saranno ammesse e protocollate con riserva di accettazione, a condizione che restino somme disponibili. Le domande si possono presentare sul sito dell'Inps, tramite contact center o i patronati.

Modalità di erogazione

I bonus sono erogati dall'Inps mediante il Libretto Famiglia a cui bisogna precedentemente iscriversi. L'art. 72 del dl Rilancio ha introdotto la possibilità, per una parte o anche per tutto l'importo complessivamente spettante dei bonus (al netto di quanto già utilizzato mediante libretto famiglia), di destinare una somma - che verrà accreditata direttamente al richiedente - per l'iscrizione ai centri estivi.

Fino a che età di mio figlio posso chiedere questi bonus? Fino a 12 anni. Questo limite di età non si applica ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata (ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104), iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale.

Come posso attivare il libretto famiglia per poter fruire del bonus per servizi di baby sitting? Per ottenere il bonus, il genitore beneficiario (utilizzatore) e il prestatore devono preliminarmente registrarsi nell'apposita sezione dedicata del sito INPS, sulla piattaforma delle prestazioni occasionali.

Ho già una baby-sitter con contratto di lavoro subordinato, posso richiedere il bonus? Sì. il prestatore di lavoro occasionale remunerato con il Libretto Famiglia potrà anche essere lo stesso soggetto con il quale l'utilizzatore abbia già in corso o abbia cessato da meno di sei mesi un rapporto di lavoro subordinato. In tal caso, l'utilizzatore potrà avvalersi del bonus per la remunerazione delle ore aggiuntive svolte dal medesimo lavoratore.

Ho fatto domanda del bonus asilo nido, posso richiedere anche il bonus baby sitting? Sì. Il bonus asilo nido 2020 è cumulabile con il bonus baby sitting COVID-19.

Permessi 104 retribuiti Covid

Il Decreto marzo 2020 approvato il 16 marzo 2020 dal Governo, per fronteggiare l'emergenza Coronavirus, ha **esteso il numero dei permessi 104 fruibili**, per i mesi di marzo e aprile 2020, aumentando le giornate di permesso di 12 giorni complessivi, oltre ai 3 giorni al mese generalmente concessi.

La cosa si ripete anche a **maggio e giugno 2020**. Questo perché il Decreto Rilancio ha confermato questa agevolazione. La proroga viene stabilita dall'articolo 73 del Decreto. Si legge infatti *“All'articolo 24 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, al comma 1, dopo le parole “aprile 2020” sono aggiunte le seguenti: “e di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di maggio e giugno 2020.”*

Così, anche per i mesi di maggio e giugno **i permessi 104 salgono di 12 giorni**, anziché 3: nell'arco di 2 mesi quindi si potranno richiedere 12 giorni di permessi, più i normali 3 giorni al mese: **totale 18 giornate complessive**.

Permessi 104 Covid-19: come si utilizzano

Per capire come usufruire dei permessi 104 aggiuntivi, occorre leggere una circolare Inps (circolare 45 del 25 marzo 2020), che ne ha spiegato le modalità di utilizzo. Questi i punti da tenere bene in considerazione se si vuole chiedere al datore la possibilità di assentarsi ex legge 104 in tempi di Coronavirus:

1. I 12 giorni aggiuntivi possono essere utilizzati anche consecutivamente **nel corso di un solo mese**, ferma restando la fruizione mensile dei tre giorni previsti ordinariamente dalla legge.
2. Le 18 giornate complessive possono anche essere utilizzate **frazionate in ore**.
3. È possibile **cumulare più permessi** in capo allo stesso lavoratore.

Posso usufruire di questi permessi anche a ore? Sì. I lavoratori che assistono una persona con disabilità possono usufruire delle 12 giornate aggiuntive, così come i tre giorni ordinariamente previsti, anche frazionandoli in ore, secondo la seguente formula: (orario di lavoro medio settimanale : numero medio dei giorni lavorativi settimanali) x 12 = ore fruibili.

Lavoro con contratto di part time verticale, ho diritto anche io a 12 giorni di permesso? No. Per chi ha rapporti di lavoro part time di tipo verticale o misto con attività lavorativa limitata ad alcuni giorni del mese, il numero di giorni di permesso è riproporzionato all'orario di lavoro, secondo la seguente formula: (orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore part time : orario medio settimanale teoricamente eseguibile a tempo pieno) X 12. Il riproporzionamento non andrà effettuato in caso di part time orizzontale.

Queste giornate ulteriori di permesso 104 sono retribuite? Sì. I permessi 104 ulteriori sono retribuiti e coperti da contribuzione figurativa.

Come posso richiedere questi giorni aggiuntivi di permesso? Le modalità di fruizione del permesso non cambiano, quindi vanno richieste all'azienda da cui si dipende.

Il mio responsabile può negarmi la fruizione di questi permessi ? No. Il diritto ai permessi 104 è un diritto derivante direttamente dalla legge e non è, dunque, una scelta discrezionale dell'azienda concedere o meno tali permessi. È sempre comunque consigliabile informare in anticipo il datore di lavoro dei giorni di fruizione dei permessi, affinché lo stesso possa organizzarsi.

FACCI SAPERE COSA PENSI!

Ti è piaciuta questa nuova pubblicazione?
Hai trovato utili gli argomenti inseriti?

Esprimi la tua opinione!

Ascolteremo tutte le vostre proposte per crescere
e migliorare insieme!

Facci sapere se c'è un argomento che gradiresti
fosse approfondito in queste pagine di
Uilca Gruppo MPS Focus!



Via Banchi di Sopra 48
53100-Siena
0577 48589 - 0577 299719
uilca.mps@uilca.it

UILCA GRUPPO MPS



